



Comune di Marzabotto
Medaglia d'oro al Valor Militare
Città messaggera di Pace
Città metropolitana di Bologna

P.zza xx Settembre n. 1
40043 Marzabotto (BO)
Tel. 051/6780511
Fax 051/931350
www.comune.marzabotto.bo.it

La Sindaca

Prot. n. 2020/15730

ORDINANZA N. 87/2020

LA SINDACA

Considerato che:

- durante la notte di Capodanno è consuetudine compiere l'accensione e i lanci di fuochi di artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ecc.;

- ogni anno a livello nazionale accadono infortuni anche di grave entità derivanti alle persone nell'utilizzo di simili prodotti;

- l'accensione e il lancio incontrollato di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, lo scoppio di bombolette e mortaretti ed il lancio di razzi è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini e potenziale fonte di rischio per l'integrità fisica e traumi delle persone e degli animali;

- l'accensione e lo sparo di fuochi pirotecnici determina nell'ambito dell'intero territorio comunale momenti di forte inquinamento acustico tali da incidere sulla qualità di vita delle persone e a spaventare gli animali fino al punto di indurli alla fuga dal luogo di dimora abitale con conseguente rischio per la loro incolumità e di incidenti stradali;

Visto che lo sparo e il lancio dei predetti fuochi di artificio viene effettuato molte volte anche da minori, i quali utilizzano detti materiali esplodenti con imperizia tale da rappresentare un pericolo reale e concreto per se stessi e per le persone e cose che si trovano sul posto dove avvengono gli spari;

Preso atto dell'esistenza in commercio di fuochi di artificio silenziosi e a basso consumo acustico che diminuiscono i disagi sopra elencati;

Ritenuto opportuno sensibilizzare i cittadini, nonché i venditori affinché la compravendita dei prodotti da scoppio avvenga nel rispetto della normativa, e il loro utilizzo nel rispetto delle norme di sicurezza, dell'incolumità dei cittadini, della salvaguardia del benessere degli animali e della tutela dei beni pubblici e privati;

Visto l'art 57 del TULPS;

Visto il D. Lgs 4 aprile 2010, n. 58 Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul

mercato di prodotti pirotecnici;

Considerato pertanto necessario disciplinare l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi in tutto il territorio comunale così da limitare il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto ed altri luoghi di pubblico incontro;

Rilevato che in coincidenza del Capodanno è però ormai tradizione antica e consolidata quella di festeggiare con botti ed altri artifici legali l'inizio del nuovo anno;

Considerato in omaggio alla tradizione italiana tollerare solo per alcune ore l'uso di fuochi e botti così da limitare fortemente il disagio per persone ed animali;

Visto l'art 54 comma 4 del Dlgs 267/2000;

Visto l'art 57 del TULPS;

Visti il Dlgs 4 aprile 2010 n. 58 della Direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici per le parti ancora in vigore e il Dlgs 29 luglio 2015 n. 123 "Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici";

ORDINA

su tutto il territorio comunale è vietato:

- fare esplodere petardi, botti, fuochi di artificio e articoli pirotecnici in genere nelle giornate del 31 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 con eccezione della fascia oraria dalle ore 23,30 del 31 dicembre 2020 alle ore 00,30 del 1 gennaio 2021.

- l'utilizzo di fuochi pirotecnici non posti in libera vendita, nei luoghi privati senza la licenza di cui all'art 57 del TULPS;

- l'utilizzo di fuochi pirotecnici anche posti in libera vendita nei luoghi pubblici e privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite nelle apposite etichette e le prescrizioni di cui al DLGS 58/2010 e 123/2015;

In ogni caso l'eventuale uso durante la fascia oraria sopra indicata di fuochi di artificio, petardi, mortaretti, razzi ecc. dovrà avvenire nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza e a distanza di sicurezza da persone, animali e cose, così da garantire la massima sicurezza;

Dovranno essere rispettate scrupolosamente le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette, e le prescrizioni di cui al DL 58/2010;

INVITA

- la cittadinanza ad evitare comunque l'uso di botti e petardi rumorosi anche nella fascia oraria di tolleranza, prediligendo l'uso di materiale quanto più "silenzioso" e rispettoso della quiete pubblica ed evitandone l'uso nelle vicinanze di persone ed animali;

AVVISA

- che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, civili ed amministrative previste da leggi e regolamenti in materia, le violazioni alle suddette disposizioni comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25 ad un massimo di euro 500.
- che l'organo accertatore provvederà al sequestro finalizzato alla confisca dei materiali in oggetto ai sensi della legge 689/81;

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- al Prefetto di Bologna entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza
- al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni dalla notifica/pubblicazione all'Albo Pretorio,
- straordinario al Presidente della Repubblica per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio on line.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia trasmesso:
- alla Prefettura;
- alla Stazione Carabinieri di Marzabotto;
- al Servizio Polizia Municipale.

A chiunque spetti di far rispettare il presente provvedimento.

Di dare atto che la presente ordinanza è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Marzabotto, lì 30/12/2020

LA SINDACA
Dott.ssa Valentina Cuppi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lvo. 82/2005)